DECRETO-LEGGE n. 24 del 24/3/2022

“Decreto Riaperture” dal 1° aprile 2022

GAZZETTA UFFICIALE N.70
DEL 24 MARZO 2022

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

In tale Decreto-Legge, come detto, vengono previste le disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1° aprile.

Il provvedimento contiene, accanto a misure di carattere generale (comportamenti da assumere in caso di isolamento e autosorveglianza, utilizzo dei dispositivi di protezione, graduale superamento del green pass base e di quello rafforzato), **altre che riguardano la scuola** (obblighi vaccinali per il personale scolastico, nuove modalità di gestione dei casi di positività nel sistema di educazione, scolastico e di formazione, ecc.).

In particolare, evidenziamo come l'art.8 del Decreto-Legge in tema di obblighi vaccinali contenga particolari indicazioni limitatamente **al personale docente ed educatore**. Viene infatti disposto che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte di tale personale, il Dirigente Scolastico utilizzi il docente inadempiente **in attività di supporto alla istituzione scolastica**.

Art.4 – Isolamento e autosorveglianza	
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente: «Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di	In tema di isolamento e autosorveglianza viene introdotto un nuovo articolo (il 10-ter) al Decreto-Legge n.52/2021. In particolare, si dispone che: ***Positivi al SARS-CoV-2*** A decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime ***dell'isolamento*** con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione. ***Contatti stretti*** Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime ***dell'autosorveglianza***. L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Da tale disposizione restano esclusi: - I bambini di età inferiore a 6 anni; - Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina

effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.	e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo. Permane l'obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».	***Cessazione isolamento*** Una Circolare del Ministero della Salute disciplinerà le modalità attuative. L'isolamento termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall'isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'esito negativo del test.

Art.5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie	
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile **2022**, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente: «Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile **2022** è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: *… omissis* 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; *omissis ….*	***Uso mascherine FFP2 su mezzi di trasporto scolastico*** Viene inserito l'art.10-quater al Decreto-Legge 52/2021 che detta nuove disposizioni relativamente all'uso dei dispositivi di protezione individuali. Per quanto riguarda la scuola, dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) e fino al 30 aprile 2022 vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui **mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado.**
4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni;	***Esclusione dall'uso della mascherina*** Sono **esclusi** dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione:

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché' le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.	- I bambini di età inferiore ai 6 anni; - Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicarecon persone disabili in modo da nonpoter far uso del dispositivo; - Le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

Art.6 – Graduale eliminazione del green pass base	
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile **2022**, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile **2022**, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività: … omissis c) concorsi pubblici; omissis ….	***Modifiche all'impiego del Green pass base*** Vengono apportate modifiche alle disposizioni che disciplinano l'uso della certificazione verde base (*green pass base*). In particolare: si modifica l'art.9-bis del Decreto-Legge 52/2021 in tema di certificazioni verdi. ***Partecipazione a concorsi pubblici*** **A partire dal 1° aprile**, sull'intero territorio nazionale è possibile partecipare a concorsi pubblici solo se si è in possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test).
3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile **2022**, le parole «31 marzo **2022**, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile **2022**».	***Accesso ai locali scolastici*** Si modifica, inoltre, anche l'art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021, estendendo fino al 30 aprile 2022, l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.

Art.7 – Graduale eliminazione del green pass rafforzato	
1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di	***Modifiche all'impiego del Green pass rafforzato***

impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile **2022**, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile **2022**, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività: *omissis …* b) convegni e congressi; *… omissis*	Si modificano, in questo senso, alcune delle disposizioni già contenute nell'art.9-bis.1 del Decreto-Legge n.52/2021. ***Accesso a convegni e congressi*** In particolare, è indispensabile il possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (*green pass rafforzato*) per l'accesso ai convegni e congressi.

Art.8 – Obblighi vaccinali	
3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: *omissis* 2) le lettere a), b) e d) sono abrogate; *omissis* e) il comma 4 è abrogato;	***Modiche al Decreto-Legge n.44/21*** Si apportano importanti modifiche all'art.4-ter del D.L.44/2021 che ha introdotto ulteriori disposizioni per il contrasto all'epidemia. Per il nostro ambito: Il personale della scuola viene derubricato dall'articolo; viene abrogato il comma per la sostituzione del personale sospeso.
4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti: «Art. 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché' dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale).	***Obbligo vaccinale per il personale scolastico*** Si introduce un nuovo articolo (4-ter) al Decreto-Legge n.44/2021 che disciplina, in modo esplicito, l'obbligo vaccinale anche per il personale della scuola.

1. Fino al 15 giugno **2022**, l'obbligo vaccinaleper la prevenzione dell'infezione da SARS- CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2; *omissis …* **2.** L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.	***Obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022*** Per il personale scolastico l'obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall'entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) **fino al 15 giugno 2022.** ***Esenzione dall'obbligo vaccinale*** Non permane l'obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.
Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno **2022**, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,	Viene introdotto uno specifico articolo per il **SOLO** personale docente ed educativo della scuola. Si precisa che **dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022** l'obbligo vaccinale riguarda anche il **personale docente ed educativo** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei

si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.	CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei CTS
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.	Per tale personale (**docente e educativo**) la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività a contatto con gli alunni. Spetta ai Dirigenti scolastici assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante	I Dirigenti scolastici verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale secondo le modalità già previste dal Decreto-Legge n.52/21 (art.9). Nei casi in cui il docente (o l'educatore) non risulti vaccinato oppure non presenti la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, entroi 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante la vaccinazione stessa, l'esenzione, il diritto al differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione entro 20 giorni.

la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'attodi accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.	Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la relativa certificazione. Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all'esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione (di cui sopra) il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne fornisce indicazione scritta all'interessato. A seguito di tale atto il Dirigente scolastico deve utilizzare il docente inadempiente **in attività di supporto alla istituzione scolastica**.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile **2022** fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/**2022**, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.	Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, i Dirigenti scolastici provvedono a sostituire i docenti ed educatori impiegati in attività di supporto all'istituzione scolastica con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquisiscono il diritto allo svolgimento della ordinaria attività didattica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno **2022** si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	Per consentire le sostituzioni vengono stanziati 29.207.391 euro per l'anno 2022.
6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	

6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' sostituito dal seguente: «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater). 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile **2022**, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».	***Accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale della scuola*** Viene sostituito integralmente l'articolo 4-quinquies del Decreto-Legge 44/21. Per tutti i lavoratori della scuola (dirigenti scolastici, docenti, educatori ed ATA) in caso di inadempienza nei confronti dell'obbligo vaccinale è prevista la sanzione pecuniaria di 100 euro. I medesimi lavoratori, fino al 30 aprile 2022, per accedere al luogo di lavoro devono possedere la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base).

Art.9 – Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo	
1. L'articolo 3 del decreto-legge **22** aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorreredal 1° aprile **2022**, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2). 1. A decorrere dal 1° aprile **2022**, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-**2022**, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presentedecreto, nella gestione dei contatti stretti tra glialunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e	Si sostituisce l'art.3 del Decreto-Legge 52/21 disponendo che, fermo restando il regime dell'autosorveglianza per il personale scolastico, **dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2022**), nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i CPIA si applicano le nuove norme dettate dai commi 2 e 3 successivi. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative, così come la

quelle non paritarie nonché' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorseumane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»	possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive).
2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonche' gli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.	***Gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni)***. In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra gli alunni presenti in classe,	***Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado.*** In presenza di almeno **quattro** casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o

l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.	autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
4. Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.	***Didattica digitale integrata per alunni in isolamento*** Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, **in isolamento** per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare conesito negativo.
5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-**2022**, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché' negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:	Fino alla conclusione dell'anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità	- resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi. La

incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano; c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.». 2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio **2022**, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo **2022**, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile **2022** e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione. 3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge **24** aprile 2002, n. 27, è sostituito dal seguente: «3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/**2022**, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica **22** giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»	mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive; - è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; - permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°. Le misure eventualmente già adottate devono venire rimodulate in considerazione delle disposizioni del nuovo articolo 3 del Decreto-Legge 52/21. ***Valutazione degli apprendimenti*** La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l'a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs.62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo (DPR 122/2009 e D.Lgs.62/17).

Art.10 – Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19	
Norme prorogate dall'Allegato A (fino al 31 dicembre 2022)	
Art.3, comma 1, Decreto-Legge 22/20	Il termine entro cui il CSPI deve rendere il proprio parere resta di 7 giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro. Decorso tale termine si prescinde dal parere

Norme prorogate dall'Allegato B (fino al 30 giugno 2022)	
Art.83, commi 1, 2 e 3 del Decreto-Legge 34/20	Permane il compito, per i datori pubblici e privati, di attivare la **sorveglianza sanitaria eccezionale** nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.